

ALLEGATO "B" DELL'ATTO A RACCOLTA N.10787

STATUTO A.PRO.M.

TITOLI I

SEDE-DURATA-SCOPI

Art.1.

L'Associazione nazionale per il Progresso del Mezzogiorno opera in tutto il territorio italiano, con la forma abbreviata "A.Pro.M.", non a scopo di lucro, è apolitica nonché apartitica.

Art.2.

L'associazione ha la sua sede nazionale in Roma. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare l'istituzione o il riconoscimento di sedi territoriali autonome, con la denominazione di "Antenna A.PRO.M.", anche nello spazio comunitario europeo.

Art.3.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.4.

L'Associazione ha carattere culturale e scientifico. Essa ha lo scopo di svolgere ogni utile azione di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità stanziate nelle aree del meridione di Italia, anche a sostegno dell'azione pubblica, in funzione di sussidiarietà orizzontale. Essa, al fine di perseguire le finalità associative, può tra l'altro, svolgere le seguenti attività;

- a) promuovere ed organizzare studi, indagini, convegni, dibattiti e seminari, in campo economico, sociale, finanziario, giuridico, fiscale e sanitario;
- b) effettuare ricerche inerenti i problemi di carattere generale e specifico, strutturale e congiunturale dell'economia delle aree considerate, al fine di agevolare e programmare azioni propositive per l'adozione di provvedimenti razionali ed efficaci, mediante strumenti e forme di intervento più idonei, in una visione organica ed unitaria, nazionale e comunitaria;
- c) promuovere ogni utile azione per favorire costanti collegamenti tra i soggetti, pubblici e privati, preposti ed interessati allo sviluppo sociale, culturale ed economico delle aree considerate ed il sistema delle imprese, in ogni campo produttivo, anche al fine di stimolare investimenti, soprattutto infrastrutturali, nel pieno rispetto della legalità;
- d) promuovere il progetto di Qualificazione Territoriale per il Sud, avvalendosi di un controllato Soggetto Giuridico – Economico costituito ad hoc per attuare l'operazione di marketing territoriale per l'area del Sud d'Italia;
- e) promuovere ogni utile azione al fine di favorire un effettivo collegamento tra società civile, magistrature, istituzioni e università, stimolando investimenti nel campo della formazione e della ricerca, ad ogni livello, anche a sostegno di giovani studenti o studiosi o ricercatori provenienti dalle aree considerate o che intendano svolgere attività di studio e ricerca in tali aree;
- f) promuovere la costituzione in Italia di una rete di Antenne dell'Associazione, sulla base del lavoro preparato dalle Consulte. Le Antenne, su base territoriale e in coerenza con le finalità associative, svolgeranno funzioni di aggregazione dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che condividono gli ideali associativi, svolgendo ogni attività che consenta di fare emergere gli interessi e le esigenze delle comunità stanziate sui territori di riferimento e assumeranno le conseguenti iniziative per lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle stesse, con autonomia gestionale ed organizzativa,

- secondo indirizzi comuni e linee di intervento indicate (per atto convenzionale) dall'Associazione nazionale e successivamente regolamentate in apposito regolamento;
- g) assumere ogni altra iniziativa, promozionale e progettuale (anche favorendo la costituzione di Soggetti Giuridici e Economici operanti sul territorio e collegati all'Associazione direttamente o tramite su Antenne territoriali) diretta a realizzare gli scopi sociali, anche partecipando a società ed enti, sempre senza intento di lucro, e favorendo la sottoscrizione di patti o accordi per la legalità tra soggetti pubblici e/o privati;
 - h) stipulare convenzioni ed accordi con società ed enti, aventi finalità simili all'Associazione.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art.5.

Gli associati si distinguono in:

- a) soci fondatori: quelli intervenuti nel primo atto di fondazione dell'Associazione del 1994, nel secondo atto di ricostituzione del 2009, indicati dal socio fondatore Pasquale Dell'Aversana, come unico testimone storico della prima Associazione, e nel presente atto di modifica dello statuto (allegato elenco dei soci fondatori);
- b) soci ordinari: le persone fisiche, gli enti privati e le imprese in genere, le amministrazioni, le aziende, le agenzie e gli enti pubblici, le società a partecipazione pubblica che, interessate al perseguimento degli scopi dell'Associazione, ne facciano domanda al Consiglio Direttivo;
- c) soci onorari: le persone fisiche, che rivestono ruoli significativi nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni e personalità del mondo politico – sociale, religioso, culturale e industriale, che abbiano dato un particolare contributo all'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e del Vice - Presidente Vicario e sono esentati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto al voto;
- d) liberi aderenti all'Associazione: i quali non hanno obblighi associativi e non hanno diritto al voto, ma per loro libera determinazione possono partecipare all'attività dell'Associazione. Fanno parte dei liberi aderenti i magistrati, ancora in attività, di tutte le magistrature. Per i liberi aderenti è previsto l'inserimento nella Consulta Giuridico-Amministrativa dell'Associazione;
- e) Le Antenne territoriali, costituite dalla Consulta per il territorio, esprimono solo un voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in quanto le stesse Antenne, costituite sul territorio, sono socie dell'Associazione, la quale può riconoscerle con provvedimento ad hoc, inserito in una convenzione con le stesse, dato per inteso che le Antenne adottano lo statuto nazionale dell'Associazione e ne riconoscono l'assoluta supremazia. Le Antenne territoriali saranno strutturate con il regolamento dell'Associazione.

Art.6.

L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle deliberazioni, che, a norma di statuto, sono prese dai suoi organi sociali.

Art.7.

Le iscrizioni come socio, ai fini del pagamento della quota associativa, decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. Ogni socio ha diritto di recesso, da effettuarsi entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno. Sulle domande di iscrizioni delibera il Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probi Viri.

Art.8.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probi Viri, potrà dichiarare decaduti i soci, per i quali, a suo insindacabile giudizio, non sussistano più le condizioni, richieste da regolamento statutario, per far parte dell'Associazione. Si avrà l'esclusione automatica del socio, per morosità, trascorsi tre mesi dal mancato pagamento.

TITOLO III**CAPO I****ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE****Art.9.**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo – il Comitato Esecutivo;
- c) Comitato Scientifico Progettuale;
- d) Presidente Onorario;
- e) Il Presidente;
- f) Il Vice-Presidente Vicario;
- g) I Vice-Presidenti con delega ai rapporti istituzionali ed internazionali;
- h) Il Collegio dei Revisori;
- i) Il Collegio dei Probi Viri;
- j) Le Consulte permanenti per attività e territorio.

Tutte le cariche, all'interno degli organi associativi, non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, in particolare per i segretari delle consulte stesse.

CAPO II**ASSEMBLEA****Art.10.**

L'Assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari. Ciascuno dei soci dispone di un solo voto. È ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. All'Assemblea possono partecipare i Revisori Contabili senza diritto di voto, se non sono soci.

Art.11.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di un quarto dei soci fondatori (l'elenco dei quali costituisce parte integrante dell'atto di modifica statutaria) e della metà più uno

degli altri soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, purché presente un quarto dei soci fondatori. Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide, se approvate dalla metà più uno dei soci fondatori presenti. Si precisa che i soci fondatori rientrano sempre nel quorum generale della metà più uno di presenti relativi sia all'Assemblea Ordinaria che Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno un quarto dei soci fondatori (l'elenco dei quali costituisce parte integrante dell'atto di modifica statutaria) e di almeno il cinquantuno (51) per cento dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, fatta salva la presenza di un quarto dei soci fondatori. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, se approvate dalla metà più uno dei soci presenti e della metà, più uno dei soci fondatori presenti.

L'avviso di convocazione è inviato ai soci, a cura del Presidente, per mezzo di lettera cartacea o elettronica, almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza. Esso deve contenere l'indicazione anche della seconda convocazione, la quale può essere indetta nello stesso giorno della prima, ma ad almeno un'ora di distanza.

Art.12.

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o che venga richiesto da almeno un decimo dei soci, tra cui un quarto dei soci fondatori, in regola con il pagamento delle quote. Le eventuali modifiche allo statuto potranno essere presentate dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa, oppure su proposta di almeno un quarto dei soci fondatori e di un quinto della platea dei soci, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art.13.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) In sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui Bilanci Consuntivi e Preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del comitato esecutivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il loro Presidente, i Vice-Presidenti, eleggere i membri del Comitato Esecutivo, scegliendoli nell'ambito del Consiglio Direttivo, eleggere il Segretario Generale, ratificare o rigettare la nomina dei membri del Direttivo cooptati dallo stesso, ratificare o rigettare la nomina del Presidente e dei membri del Comitato Scientifico proposti dal Consiglio Direttivo, revocare in ogni tempo sia i membri del Comitato Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico;
- eleggere i membri delle Consulte permanenti per attività e territorio in ragione della modifica dello statuto sociale del 2009 che prevede la ricostituzione dell'A.Pro.M.;
- eleggere i membri del Collegio dei Probi Viri e del Collegio Sindacale;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

b) In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina di uno o più liquidatori e relativo conferimento di poteri;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'approvazione di regolamenti interni l'Assemblea, che può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, e presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente Vicario;

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e se necessario, due scrutatori.

Le votazioni in Assemblea si fanno per alzare di mano e, quando ne è fatta richiesta, da almeno un quarto dei soci presenti o rappresentanti, a scrutinio segreto. Le adunanze e deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Nel caso di modifiche dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio, scelto dal Presidente dell'Associazione.

CAPO III

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO

Art.14.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di undici (11) ad un massimo di cinquantuno (51) membri, secondo valutazioni interne al Consiglio Direttivo e tra i quali vi devono essere almeno quattro soci fondatori. Ne fanno parte il Presidente, i tre Vice-Presidenti dell'Associazione, il Presidente del Comitato Scientifico, il Presidente Onorario dell'Associazione ed il Segretario Generale, il quale ha diritto al voto. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo nonché il Presidente ed i Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea. Il Vice-Presidente Vicario, nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce negli atti di cui è titolare. L'intervento del Vice Presidente ovvero la firma da parte sua di eventuali atti o documenti da atto dell'assenza o di impedimento del Presidente. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre (tre) anni e sono rieleggibili.

Art.15.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. In particolare, esso delibera sull'ammissione dei soci, sentito il parere vincolante del Consiglio dei Probi Viri, sulla misura della quota associativa e su quanto necessario per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo e in sua delega il Comitato Esecutivo, nominato il Presidente del Comitato Scientifico che avrà piena autonomia nella costituzione dello stesso Comitato, salvo qualche indicazione su personalità da inserire nel Comitato Scientifico sempre concordate e comunque non in contrasto con il Presidente del Comitato Scientifico stesso. Ratifica o rigetta le linee di studio e di ricerca proposte da Presidente del Comitato Scientifico che annualmente e conseguentemente approva i relativi programmi di attività, determinandone i finanziamenti e le modalità operative, sulla base delle proposte vincolanti che vengono dal Presidente del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alla istituzione o alla chiusura delle Antenne Territoriali, nonché delle Consulte permanenti per materia e territorio, salvo ratifica dell'Assemblea ordinaria dei soci, validata dalla presenza di un quarto dei soci fondatori, sentito il parere obbligatorio da parte del Presidente del Comitato Scientifico.

La prima costituzione delle Consulte viene deliberata dall'Assemblea dei soci fondatori, che modifica lo statuto del 22 giugno 2009. Il Consiglio Direttivo provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ma per questo, può delegare il Comitato Esecutivo. Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo e Preventivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci, accompagnandoli con una relazione illustrativa, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Il Consiglio Direttivo per necessità di una gestione rapida, efficace ed efficiente, può delegare la materia di sua competenza e la trattazione delle stesse ad un Comitato Esecutivo di sette (7) membri, compresi il Presidente e i tre Vice-Presidenti più il Segretario Generale, più due soci fondatori scelti nell'ambito del Direttivo. Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei votanti, purché con il voto favorevole di almeno tre dei componenti soci fondatori.

Fanno parte del Comitato Esecutivo il Presidente dell'Associazione, i tre Vice-Presidenti, il Segretario Generale, il quale ha diritto al voto ed altri due (2) membri, scelti nell'ambito del Direttivo. Il Comitato

esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente Vicario. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno sei volte l'anno ed ogni volta che almeno due dei suoi membri lo richiedono. Tutti i componenti durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Il Comitato esercita le sue funzioni su delega del Consiglio Direttivo, sovrintende all'attività ed alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, opportunamente riferendone al Consiglio Direttivo. Il Comitato provvede alla gestione dei fondi; può prendere iniziative nell'interesse generale dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi della medesima.

Fra tali iniziative è compresa anche l'istituzione di borse di studio.

Le riunioni sono valide, qualunque sia il numero dei presenti e le relative delibere vengono adottate a maggioranza.

Art.16.

Il Consiglio Direttivo è convocato nella sede sociale, o altrove, dal Presidente o da chi lo sostituisce almeno due volte l'anno. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza via fax, via e-mail o per posta cartacea. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque (5) componenti, tra cui un socio fondatore, e le sue deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Chi non partecipa a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decade automaticamente dalla carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

CAPO IV

COMITATO SCIENTIFICO PROGETTUALE

Art.17.

Il Comitato Scientifico Nazionale è composto da personalità eminenti del mondo scientifico ed accademico di tutti i settori della ricerca. Il Comitato Scientifico provvede ad elaborare il piano di attività dell'Associazione in conformità all'Art. 4 dello Statuto Sociale, fissa altresì criteri generali di indirizzo scientifico, sia di metodo che di contenuto, per lo svolgimento delle ricerche e di ogni attività culturale dell'Associazione. Ne sono membri di diritto le personalità insignite del Premio "Alfred Nobel" che aderiscono all'Associazione. Le programmazioni delle attività scientifiche ed ogni attività del Comitato Scientifico sono sottoposte al vaglio di ratifica del Direttivo per il solo vincolo economico-finanziario ai fini della loro attuazione. I membri del Comitato Scientifico vengono scelti dal Presidente dello stesso liberamente ed autonomamente, una volta che il Consiglio Direttivo ha nominato il Presidente del Comitato Scientifico e dura in carica 5 anni. Il Presidente del Comitato Scientifico indica i nominativi per le Consulte per attività e territorio che saranno approvate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Comitato Scientifico propone l'attività per ogni tipo di Consulta la quale, poi è vincolata all'indirizzo del Comitato Scientifico che sovrintende. Il Presidente del Comitato Scientifico di diritto fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

CAPO V

PRESIDENTE ONORARIO

Art.18.

Il Presidente Onorario dell'Associazione viene individuato dal Presidente e dal Vice-Presidente Vicario dell'Associazione, sentito il parere non vincolante del Collegio di Probi Viri. Viene individuato tra le personalità che rivestono ruoli significativi nel pubblico apparato o che, comunque, hanno dato prova di

grande prestigio, per il loro pensiero e per la loro azione, nel campo accademico scientifico-culturale. Il Comitato Direttivo e/o Esecutivo può nominare più Presidenti Onorari.

PRESIDENTE

Art. 19.

Il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, egli può avere deleghe operative dal Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede anche il Comitato Esecutivo. Il Presidente vigila sull'attività del Segretario Generale e si avvale dell'assistenza del Vice-Segretario Generale.

CAPO VI

VICE-PRESIDENTE VICARIO

Art. 20.

Il Vice-Presidente Vicario sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi. Il Vice-Presidente Vicario ha funzioni operative nell'Associazione e, in collaborazione al Presidente dell'Associazione, ha la vigilanza globale sull'attività operativa dell'Associazione, che viene attuata dal Segretario Generale. Il Vice-Presidente Vicario è membro di diritto di tutte le Consulte dell'Associazione e ne coordina armonicamente l'attività amministrativa, mentre quella scientifica viene coordinata dal Presidente del Comitato Scientifico. Il Vice-Presidente Vicario può delegare gli altri due Vice-Presidenti per l'attività operativa dell'Associazione e nei rapporti richiesti per l'attività.

Art. 21.

Il Presidente, il Vice-Presidente Vicario, il Presidente del Comitato Scientifico ed il Segretario Generale si avvalgono di una segreteria tecnica, che cura i settori di studio, ricerca e documentazione, di una segreteria amministrativa, composta anche da un Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, che cura gli adempimenti contabili, finanziari, fiscali e previdenziali, nonché i rapporti con gli associati, di una segreteria che cura i rapporti con le istituzioni e di una segreteria che cura i collegamenti con le Consulte per attività e territorio. Il responsabile della segreteria amministrativa svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci, del Comitato Scientifico e degli organismi di controllo sociale. I membri della segreteria tecnica ed amministrativa hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, in ragione della loro attività nell'Associazione.

VICE.PRESIDENTI

Art. 21. Bis

Nell'ambito del Consiglio Direttivo vengono nominati anche due Vice-Presidenti per i rapporti istituzionali e per i rapporti internazionali, fatta salva la prima nomina, espressione dell'Assemblea dei soci fondatori. I Vice-Presidenti per la loro attività ricevono deleghe dal Vice-Presidente Vicario.

CAPO VII

SEGRETARIO GENERALE

Art. 22.

È nominato dall'Assemblea dei soci, tra persone, anche esterne all'Associazione, che abbiano, comunque, competenza nella direzione amministrativa dell'Associazione. Il Segretario Generale fa parte del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo dell'Associazione, e con diritto di voto nell'attività degli stessi. Il Segretario Generale, sotto il coordinamento e la vigilanza del Presidente dell'Associazione e del Vice-Presidente Vicario, organizza, attiva, promuove le diverse manifestazioni della vita istituzionale, con la collaborazione degli altri organi sociali, comprese le Consulte. Il Segretario Generale ha la collaborazione diretta ed obbligatoria di un Vice-Segretario Generale, eletto dall'Assemblea, per la direzione amministrativa dell'Associazione.

CAPO VIII

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 23.

IL Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Esso è composto da tre Revisori Contabili, scelti anche tra i non soci, nominati dall'Assemblea dei soci, che ne designa anche il Presidente. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni.

Art. 24.

Il Collegio dei Revisori assiste a tutte le riunioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, del Consiglio Direttivo dell'Associazione, senza diritto di voto. Il Collegio redige una relazione, da presentare all'Assemblea, sui Bilanci Consuntivi e Preventivi, redatti dal Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio dei Revisori se sono soci ordinari hanno il diritto di voto nelle Assemblee.

CAPO IX

COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Art. 25.

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci e scelti di norma nell'ambito dei magistrati contabili, amministrativi ed ordinari, anche in pensione. Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni. Esso è competente su tutte le eventuali controversie tra gli associati, l'Associazione ed i suoi organi. Il Collegio valuta, con parere obbligatorio per il Consiglio Direttivo, sul comportamento dei soci fondatori, ordinari, sostenitori e sui membri delle Consulte, sui soci onorari e sulle incompatibilità sopravvenute degli stessi oltre che valutare sui requisiti per l'iscrizione all'Associazione delle persone che chiedono, così come definito dal regolamento dello Statuto Sociale.

I Probi Viri giudicano, quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del Collegio dei Probi Viri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

CAPO X

CONSULTE PERMANENTI PER ATTIVITA' E TERRITORIO

Art. 26.

Le Consulte permanenti per attività e territorio sono costituite da una componente stabile di quindici (15) membri e da una componente variabile. All'atto della verifica della modifica dello statuto del 2009 saranno indicate le Consulte per attività ed i nominativi dei responsabili delle stesse, indicati dal Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione. Successivamente, il Comitato Direttivo o, per sua delega, il Comitato Esecutivo, sotto indicazione e vigilanza del Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione provvederà all'organizzazione strutturale delle stesse, che saranno regolamentate dal regolamento interno. Su nomina del Comitato Esecutivo dell'Assemblea dei soci fondatori, potranno far parte delle Consulte per attività, personalità del mondo universitario, di tutte le magistrature, personalità della pubblica amministrazione, del mondo del lavoro, del mondo dell'industria e della finanza, del sistema sanitario, del sistema delle rappresentanze sindacali, comunque di ogni attività utile al raggiungimento dello scopo associativo indicate dal Presidente del Comitato Scientifico. Per il raggiungimento dello scopo associativo, successivamente, il Comitato Direttivo e/o Esecutivo può inserire nuove Consulte nello schema organizzativo dell'Associazione, su indicazione del Presidente del Comitato Scientifico. Le Consulte svolgono attività nell'ambito della ricerca e dello studio, sotto il coordinamento del Presidente del Comitato Scientifico dell'Associazione, presentando il lavoro svolto al Presidente del Comitato Scientifico che lo inoltrerà al Direttivo dell'Associazione, la quale potrà utilizzare lo stesso per presentare proposte di legge al Parlamento Nazionale o ai Consigli Regionali. Sull'attività delle Consulte vengono realizzati dibattiti, seminari, incontri culturali, sia all'interno dell'Associazione e sia con realtà esterne alla stessa. L'incarico dei membri delle Consulte ha una durata di tre (3) anni rinnovabili. I magistrati, in attività di servizio, saranno qualificati liberi aderenti all'Associazione e fanno parte, unicamente, della Consulta Giuridico-Amministrativa. Essi non sono tenuti ad obblighi associativi.

Le Consulte sono coordinate da un Comitato di tre (3) personalità scelte dal Presidente del Comitato Scientifico. L'autonomia finanziaria alle Consulte è assicurata dal Consiglio direttivo dell'Associazione, però sulla base delle indicazioni e valutazioni del Presidente del Comitato Scientifico Nazionale.

Le Consulte istituite all'atto della revisione dello statuto del 2009 sono:

- a) Consulta Giuridico-Amministrativa, per il settore giudiziario, ordinario, contabile, amministrativo, fiscale;
- b) Consulta per la Sanità;
- c) Consulta Economia, Finanza, Impresa e Lavoro;
- d) Consulta per il Territorio, per l'Ambiente, l'Ecologia, l'Urbanistica, i Trasporti;
- e) Consulta per il Progetto della Qualificazione Territoriale e per la nascita del Soggetto Giuridico-Economico di sostegno al Progetto di Qualificazione Territoriale, la quale sosterrà anche l'azione dirigenziale del Presidente e del Vice-Presidente Vicario in qualità di staff di esperti;
- f) Consulta per la Comunicazione e l'Informazione e per l'etica e la dialettica;
- g) Consulta per la Gioventù.

CAPO X

CONSULTE PERMANENTI PER ATTIVITA' E TERRITORIO

Art. 27.

Il Comitato dei Coordinatori delle Antenne partecipa alla vita dell'Associazione, formulando proposte di iniziative, assicurando la presenza all'organizzazione degli eventi e garantendo lo stabile collegamento ed il

coordinamento tra l'Associazione e le Antenne Territoriali, le stesse, in quanto evoluzione delle Consulte per il territorio, nonché tra l'Associazione, le Antenne ed i soci sostenitori.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Art. 28.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla dotazione iniziale, fissata in euro 150.000,00 (centocinquantamila), nonché dalle quote associative, dalle liberalità di soci e di terzi, e dai beni destinati a patrimonio stabile dell'Associazione.

Art. 29.

I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi, costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Fino a che esso è in vita, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, che designa uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Il Patrimonio netto, risultante dal Bilancio di liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 2 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno eventualmente essere adottate con regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dei soci. Il regolamento disciplina anche i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Antenne e per l'utilizzazione della denominazione.

Art. 32.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 33.

Ai fini del trattamento tributario, in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto, l'Associazione si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'Art. 5, commi primo e secondo, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e cioè:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il Patrimonio, in caso di scioglimento, per qualunque causa, come previsto dall'Art. 29 del presente statuto;
- c) esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- d) concessione del diritto di voto agli associati, per le approvazioni e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- e) obbligo di redigere e di approvare, annualmente, un rendiconto economico e finanziario;
- f) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- g) diritto ad un voto per ogni associato a prescindere dal valore del contributo versato;
- h) sovranità dell'Assemblea dei soci a fissazione dei criteri per la loro ammissione ed esclusione;
- i) pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei Bilanci e dei Rendiconti;
- j) intrasmissibilità della quota associativa, ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 34.

L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 35.

Fanno parte integrante dello Statuto gli allegati:

- documento 1, riguardante l'Organizzazione Civile dell'Associazione;
- documento 2, riguardante il Progetto di A.Pro.M. per la Qualificazione Territoriale;
- documento 3, riguardante l'organizzazione del Soggetto Giuridico-Economico per l'attuazione del Progetto di Qualificazione Territoriale.